



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Cuneo

Prot. N. 17-20
INT.

Ai Magistrati

Alle Segreterie

**Ai responsabili delle Aliquote
della Polizia Giudiziaria**

Oggetto: D.L. 8 marzo 2020 n.11 recante “Misure straordinarie per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria”

Anche prendendo spunto da quanto intelligentemente rilevato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, le cui indicazioni si allegano, si annota quanto segue.

Come noto, dal combinato disposto di cui ai commi 1 e 2 dell'art.1 D.L. 8.3.2020 n.11 discende che, a decorrere dal 9 marzo scorso e sino al 20 marzo successivo, sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti penali, fatte salve le eccezioni elencate nella lett g) del comma 2.

Significa, pertanto, che fino al 20 marzo 2020 sono da ritenersi sospesi i termini dati per le indagini preliminari, indipendentemente dal reato per cui si proceda.

Pur nella sospensione dei termini si potrà procedere al compimento di tutti gli atti che non presuppongono la partecipazione dell'indagato e l'avviso al difensore (compresa la perquisizione, essendo atto a sorpresa).

In ogni caso, la sospensione consente che il pubblico ministero possa procedere agli atti di cui all'art.364 c.p.p., i quali prevedono la notificazione dell'invito a presentarsi e l'avviso al difensore (ossia interrogatorio, ispezione, individuazione di persona o confronto cui deve partecipare la persona sottoposta a indagini), qualora ricorrano le condizioni di urgenza che rendono l'atto indifferibile per l'acquisizione di evidenze essenziali per la successiva formazione della prova.

Parimenti, saranno esperibili gli accertamenti di cui all'art.360 c.p.p. qualora prevedano l'avviso all'indagato e al difensore.

In tutte queste evenienze sarà necessario che, prima di procedere, il pubblico ministero esprima le ragioni, motivandole, che rendono urgente il compimento dell'atto, in analogia con quanto previsto dall'art. 2 legge 7 ottobre 1969 n. 742.


Inoltre, la sospensione legale dei termini non opera per i procedimenti pendenti nella fase delle indagini preliminari nei quali sono state richieste o applicate misure cautelari o di sicurezza, se la persona sottoposta ad indagini o il suo difensore ne facciano espressa richiesta (così argomentandosi dalle disposizioni date per il giudice dall'art. 2, comma 2, lett. g), n. 2 D.L. n.11/2020.

Segnalo che i termini di durata delle misure cautelari di cui agli art.303 e 308 c.p.p. non sono sospesi durante la fase delle indagini preliminari.

Per completezza, resta a rilevarsi che qualora, ai sensi dell'art.2, comma 2 lett g) e comma 4 D.L. n.11/2020, le udienze siano rinviate a data successiva al 31 maggio 2020, la sospensione dei termini di durata delle misure cautelari cesserà comunque al 31 maggio 2020.

Infine, emerge che il mancato richiamo all'art.308 c.p.p. da parte dell'art.2, comma 4 D.L. n.11/2020, induce a concludere che non sia sospeso il decorso dei termini delle misure non custodiali malgrado le udienze siano rinviate.

Cuneo, 10 marzo 2020.



Il Procuratore
Onelio Dodero



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli

Il Procuratore della Repubblica

Circolare n. 2/2020

Visto il Decreto Legge n. 11 dell'8 marzo 2020, recante misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria;

viste le Linee guida ai Dirigenti degli uffici giudiziari in ordine all'emergenza sanitaria Covid-19 date dal Consiglio Superiore della Magistratura con delibera del 5 marzo 2020;

visti i provvedimenti organizzativi fin qui adottati per la prevenzione del contagio da coronavirus Covid-19;

visto l'ordine di servizio n. 86/18 recante i vigenti criteri organizzativi dell'Ufficio;

sentiti i Procuratori Aggiunti e il Magistrato delegato all'Informatica;

all'esito della odierna seduta del Tavolo di lavoro comune istituito fra i capi degli Uffici giudiziari di Napoli e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli;

sentito il Presidente della Camera penale,

d'intesa con il Dirigente Amministrativo per gli aspetti di competenza;

dispone quanto segue:

- a) perdurando sino al 22 marzo 2020 la sospensione legale dei termini disposta per il compimento di qualsiasi atto dei "procedimenti" penali (ferme le eccezioni richiamate dall'art. 2, comma 2, lett. g), del richiamato decreto legge) devono ritenersi sospesi per il medesimo periodo i termini legalmente dati per la durata delle indagini preliminari;
- b) la sospensione legale dei termini opera per tutti i procedimenti pendenti, ivi compresi quelli relativi a delitti di criminalità organizzata, con le eccezioni delle quali si dirà oltre;
- c) la sospensione legale dei termini opera anche con riguardo alla durata del procedimento previsto per la redazione dei verbali illustrativi del contenuto della collaborazione con la giustizia;

- d) la sospensione legale dei termini deve ritenersi non operante per i procedimenti pendenti nella fase delle indagini preliminari nei quali sono state richieste o applicate misure cautelari o di sicurezza, se la persona sottoposta ad indagini o il suo difensore ne fanno espressa richiesta (così argomentandosi dalle disposizioni date per il giudice dall'art. 2, comma 2, lett. g), n. 2);
- e) durante il periodo di sospensione legale in parola, il pubblico ministero può procedere ad atti di interrogatorio, ispezione, individuazione di persona o di confronto cui deve partecipare la persona sottoposta ad indagini ricorrendo le condizioni di cui all'art. 392 c.p.p. (così argomentandosi dalle disposizioni date per il giudice dall'art. 2, comma 2, lett. g), n. 3); in tal caso, in analogia con le disposizioni date dall'art. 2 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, le condizioni di urgenza che rendono indifferibile il compimento dell'atto saranno espressamente enunciate dal pubblico ministero;
- f) dalla data in entrata in vigore del decreto legge n. 11 del 2020 e sino al 31 maggio 2020, gli atti di interrogatorio e confronto di persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare si svolgono mediante videoconferenza o con i collegamenti da remoto previsti dall'art. 2, comma 7, del medesimo decreto legge;
- g) sono confermate tutte le disposizioni date con la Circolare n. 1 del 6 marzo 2020, in quanto compatibili con le previsioni del decreto legge richiamato in premessa in materia di differimento urgente delle udienze e di sospensione dei termini nei procedimenti civili e penali e con le disposizioni di cui ai punti che precedono.

Si comunichi, per il tramite della posta elettronica, ai Procuratori Aggiunti, ai Sostituti Procuratori, ai Vice Procuratori Onorari e al Dirigente Amministrativo, anche per la partecipazione al personale amministrativo, nonché ai responsabili delle aliquote della Sezione di Polizia Giudiziaria per la diramazione al personale ad essa assegnato o aggregato.

Si comunichi, per le valutazioni e le iniziative di competenza, al Dirigente del Commissariato Polstato del Palazzo di Giustizia, nonché ai Comandanti del Reparto CC Servizio Magistratura, del Reparto Scorte e Traduzioni della Polizia Penitenziaria e del Nucleo Polizia Municipale di Napoli presso questo Ufficio.

Si trasmetta copia del presente ordine di servizio al Consiglio Superiore della Magistratura, al Presidente della Corte di Appello di Napoli, al Procuratore Generale e al Consiglio giudiziario presso la Corte d'Appello di Napoli, al Presidente del Tribunale, al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Napoli e al Presidente della Camera Penale di Napoli e al Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti.

Napoli, 9 marzo 2020

Il Procuratore della Repubblica

Giovanni Melillo